



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

UFFICIO IX

Roma,

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata Nr. 66941

Allegati: 1

Risposta a Nota del:

All' ANCI
Via dei Prefetti, 46,
00186

ROMA

e, per conoscenza:

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo

SEDE

All' Ufficio Legislativo Economia

SEDE

OGGETTO: Articolo 1-ter, comma 1, decreto legge 19 giugno 2015, n. 78. Richiesta chiarimenti
Presidente ANCI.

Con l'unita nota n. 126/SG/VN/mc del 7 agosto 2015, il Presidente dell'ANCI ha chiesto dei chiarimenti sulla portata applicativa del comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede che per il solo esercizio 2015 le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2015.

In particolare, il Presidente dell'ANCI chiede di chiarire che per le province e le città metropolitane che hanno già approvato il bilancio alla data di entrata in vigore della predetta disposizione (15 agosto 2015) non sussiste l'obbligo di redigere un nuovo bilancio.

Al riguardo, si segnala che ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali sono tenuti a deliberare annualmente il bilancio di previsione finanziario

riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 78/2015, limitando il bilancio di previsione alla sola annualità 2015, costituisce pertanto una deroga all'obbligo di un bilancio di previsione almeno triennale di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 267/2000.

Conseguentemente, ferme restando le valutazioni del competente Ministero dell'Interno, si ritiene che non sussista alcun obbligo in capo alle province e alle città metropolitane che hanno approvato i propri bilanci di previsione prima del 15 agosto 2015 di redigere nuovi bilanci.

Il Ragioniere Generale dello Stato

